

S.N.A.L.S.-Conf.S.A.L.
Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola
Via Curtatone, 2/4 – 16122 GENOVA

*Notiziario Sindacale
del 26 maggio 2023*

Alle RSU
LORO SEDI

Sommario:

- *Procedura straordinaria di assunzioni da GPS sostegno prima fascia ed elenchi aggiuntivi: informativa al MIM*
- *Assegnazioni provvisorie per l'a.s. 2023/24: accolte le richieste dello Snals-Confasal*
- *Istruzione nelle istituzioni penitenziarie e nei centri minorili penali: sinergie, condivisioni e criticità*
- *Pensionandi & Pensionati - Pensioni e Buonuscita (TFS/TFR)*

* PROCEDURA STRAORDINARIA DI ASSUNZIONI DA GPS SOSTEGNO PRIMA FASCIA ED ELENCHI AGGIUNTIVI: INFORMATIVA AL MIM

Si è tenuta al MIM l'informativa sul DM relativo alla procedura straordinaria in attuazione dell'articolo 5, commi da 5 a 17, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 che prevede le assunzioni da GPS sostegno prima fascia ed elenchi aggiuntivi.

In particolare, esclusivamente per l'anno scolastico 2023/2024, i posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dei posti disponibili, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle GPS per i posti di sostegno o negli elenchi aggiuntivi.

La procedura non si applica a coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno con riserva di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all'estero.

Il contratto a tempo determinato è proposto esclusivamente nella provincia e nelle tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto a pieno titolo nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno e per le quali produca domanda.

Gli aspiranti manifestano la volontà di partecipare alla procedura e attestano il possesso dei requisiti tramite istanza nella stessa provincia nella quale risultino iscritti unicamente in modalità telematica.

Più in particolare,

- la mancata presentazione dell'istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura.
- la mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse.
- la rinuncia all'incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra tipologia di posto di sostegno.
- la mancata assegnazione dell'incarico per le tipologie di posto di sostegno e per le sedi richieste consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a), b) e c), dell'Ordinanza ministeriale.

I docenti inseriti a pieno titolo nella prima fascia delle GPS per i posti di sostegno o nei relativi elenchi aggiuntivi che, avendo preso parte alla procedura e non essendo risultati rinunciatari, non siano stati destinatari di una proposta di assunzione sulla specifica tipologia di posto di sostegno possono presentare istanza per partecipare all'assegnazione dei posti rimasti vacanti in territori diversi rispetto alla provincia di inserimento nelle GPS (Call veloce).

A tal riguardo l'assegnazione di una sede in una provincia indicata nella domanda comporta l'accettazione della stessa e preclude il conferimento delle supplenze.

Gli USR, attraverso il sistema informativo, indicano il numero di posti disponibili in ogni istituzione scolastica, distinto per tipologia di posto.

Qualora, all'esito delle operazioni di assegnazione, residuino posti vacanti e disponibili gli Uffici ne danno comunicazione agli interessati tramite la pubblicazione sui rispettivi siti internet istituzionali, al fine di consentire di presentare l'istanza.

Per la presentazione delle domande è previsto un termine perentorio di 48 ore dal momento di apertura delle funzioni.

I candidati cui è conferito l'incarico a tempo determinato svolgono il percorso annuale di prova in servizio. Superate, con valutazione positiva, le procedure i docenti svolgono una lezione simulata dinanzi al Comitato di valutazione, che esprime un giudizio di idoneità o non idoneità.

In caso di positiva valutazione del percorso annuale di prova in servizio e di giudizio positivo relativamente alla lezione simulata, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato nella medesima istituzione scolastica. La negativa valutazione del percorso annuale di prova in servizio comporta la reiterazione dell'anno di prova. Il rinvio del percorso di formazione e prova per giustificati motivi comporta la reiterazione dell'anno di prova. Il giudizio negativo relativo alla lezione simulata comporta la decadenza dalla procedura ed è preclusa la trasformazione a tempo indeterminato del contratto. Lo svolgimento delle lezioni simulate si conclude entro il 31 luglio 2024.

Il giorno, l'ora e il luogo dello svolgimento della lezione simulata è comunicato al docente dal dirigente scolastico della scuola di servizio, sentito il Comitato di valutazione, almeno cinque giorni prima della data di svolgimento. La traccia sulla quale svolgere la lezione simulata, predisposta dal Comitato di valutazione, è assegnata al candidato 24 ore prima dello svolgimento della prova.

La delegazione dello Snals-Confsal ha espresso perplessità su alcune parti della procedura e sui tempi oggettivamente troppo stretti.

L'Amministrazione si è riservata di valutare l'accoglimento delle osservazioni ricevute dalle OO.SS.

* ASSEGNAZIONI PROVVISORIE PER L'A.S. 2023/24: ACCOLTE LE RICHIESTE DELLO SNALS-CONFSAL

L'Amministrazione ha accolto le richieste dello Snals-Confsal e delle altre OO.SS. pertanto, per l'anno 2023/24, ha comunicato che continueranno ad essere applicate le disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici del triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22, con alcune precisazioni concordate tra la delegazione di parte pubblica composta della Dott.ssa Carmela Palumbo e il Dott. Filippo Serra e le OO.SS. di categoria.

Per tali precisazioni è stato concordato un accordo di interpretazione autentica sugli artt.7, c.2 e 20 c.3 del su indicato contratto triennale, la cui ultrattività è avvenuta con l'intesa del 16.06.2022.

1) L'art.7, comma 2 del CCNI consente ai docenti che sono stati assunti con DDG 85/2018 di presentare istanza di assegnazione provvisoria e la medesima disposizione si intende applicabile ai docenti che abbiano sottoscritto nell'anno scolastico 2022/23 un contratto a tempo determinato nel corso del quale svolgono e superano con esito positivo il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

Possono pertanto presentare la domanda di assegnazione provvisoria:

- i docenti assunti a seguito della procedura straordinaria di cui all'art. 59, comma 4, del decreto-legge n. 73/2021, convertito con la Legge 23 luglio 2021 n. 106;

- i docenti assunti con la procedura straordinaria di cui all'art. 59, comma 9 bis, del citato decreto-legge;
- i docenti assunti con la procedura straordinaria di cui all'art. 5 ter del decreto-legge 228/2021, convertito con la legge 25 febbraio 2022 n. 15.

Si attende, invece, la risposta dell'Amministrazione alla richiesta, dello Snals-Confsal e delle le altre OO.SS., di inserire tra coloro che possono partecipare alle utilizzazioni i docenti di sostegno che abbiano perso il posto nell'Istituzione scolastica in cui hanno svolto l'anno di prova.

- 2) Laddove l'art. 20, comma 3, primo periodo del CCNI prevede la pubblicazione delle graduatorie, tale pubblicazione delle anzidette graduatorie deve intendersi come obbligatoria, e deve avvenire nel rispetto:
 - delle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni;
 - del regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679;
 - delle Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014.
- 3) L'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 ha modificato l'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 eliminando il principio del referente unico dell'assistenza. In virtù delle sopravvenute disposizioni di legge, le precedenze nelle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria di cui all'art. 8, comma 1, punto IV, e di cui all'art. 18, comma 1, punto IV del CCNI, laddove si riferiscono a personale che può beneficiarne in qualità di referente unico dell'assistenza vanno riferite a tutti i possibili beneficiari indicati dalle medesime disposizioni contrattuali, senza poter più fare riferimento al criterio di unicità nell'assistenza a soggetto disabile in situazione di gravità.

Sono altresì inapplicabili, per sopravvenuta incompatibilità, le disposizioni nella misura in cui prevedono obblighi di autodichiarazione delle situazioni di esclusività o unicità.

Lo Snals-Confsal e le altre OO.SS. hanno chiesto di inserire tra i possibili beneficiari il convivente di fatto.

Vi daremo notizie in merito all'accoglimento delle richieste tra le quali è stato posto l'accento di attenzionare la partecipazione degli aspiranti alle assegnazioni provvisorie delle zone alluvionate, di cadenzare le date di scadenza delle domande con gli adempimenti finali del percorso di valutazione e prova e, quindi, di valutare se la presentazione delle domande di tali aspiranti dovrà avvenire in modalità cartacea.

Si resta in attesa della circolare di comunicazione delle date.

* ISTRUZIONE NELLE ISTITUZIONI PENITENZIARIE E NEI CENTRI MINORILI PENALI: SINERGIE, CONDIVISIONI E CRITICITÀ

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito e il Ministero della Giustizia hanno avviato una collaborazione per migliorare l'istruzione nelle istituzioni penitenziarie e nei centri minorili penali, con l'obiettivo di promuovere la formazione congiunta del personale e definire Protocolli d'intesa regionali per garantire il diritto all'istruzione.

Al Link <https://www.miur.gov.it/web/guest/-/l-istruzione-nelle-istituzioni-penitenziarie-e-nei-centri-minorili-penali-sinergie-condivisioni-e-criticita>, è pubblicata la nota della DGOSV prot. 14970 del 9-05-2023 con la quale è trasmesso il Documento: "ISTRUZIONE ED ESECUZIONE PENALE - Sinergie - Condivisioni - Criticità - Riflessioni e Proposte su Protocolli d'Intesa Regionali e Formazione Congiunta in attuazione del Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Istruzione e il Ministero della Giustizia: "Programma speciale per l'istruzione e la formazione negli istituti penitenziari e nei servizi minorili della giustizia""

* PENSIONANDI & PENSIONATI - PENSIONI E BUONUSCITA (TFS/TFR)

Richiesta riesame in autotutela di un atto emesso dalla Sede Inps: Nuovo regolamento e istruzioni Inps

L'INPS ha pubblicato la circolare n°47 del 17/05/2023 relativa alla approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del *nuovo Regolamento di Autotutela*.

Il dipendente e/o pensionato Scuola con la richiesta di riesame in autotutela di un atto (c.d. determina) contenente errori e/o omissioni può ottenerne la **rettifica** riducendo l'incidenza del contenzioso amministrativo/giudiziario.

Procedura per la Richiesta del riesame di un atto Inps *di rettifica* di:

- 1) Determina di Pensione con errori nel calcolo pensione;
- 2) Prospetto liquidazione TFS/TFR con errori nel calcolo buonuscita;
- 3) Determina computo, riscatto, ricongiunzione con errori;
- 4) Determina di riscatto con richiesta variazione periodo da riscattare.

Se una sede INPS emette un Atto (c.d. Determina) contenente errori, su istanza dell'interessato la sede INPS provvede (a seconda dei casi) a concludere il procedimento di autotutela con i seguenti provvedimenti:

- a) *annullamento d'ufficio*, che comporta la perdita di efficacia, con effetto retroattivo, di un atto inficiato da uno o più vizi di legittimità;
- b) *rettifica*, che presuppone l'intervento sul provvedimento con effetti conservativi dello stesso, attraverso l'eliminazione di incongruenze derivanti da meri errori materiali o di calcolo;
- c) *convalida*, ammissibile per i provvedimenti annullabili, che comporta la sanatoria dei vizi, salvaguardando gli effetti già prodotti dal provvedimento;
- d) *revoca*, in caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico o nel caso di mutamento della situazione di fatto esistente al momento dell'emanazione del provvedimento, che determina l'inidoneità del provvedimento stesso a produrre ulteriori effetti.

Esito certificazione Inps su concessione beneficio Ape Sociale e Pensione Precoci 2023: come visualizzarlo

I dipendenti scuola che entro la scadenza dei termini *31/03/2023 (per APE Sociale)* oppure *01/03/2023 (per Pensione Precoci)* hanno inviato on line alla competente sede INPS la richiesta di certificazione del beneficio da raggiungere nel 2023, devono attendere i primi giorni di luglio 2023 per ricevere la apposita lettera dell'INPS attestante la concessione del beneficio. Tuttavia è già possibile visualizzare in questi giorni l'esito del controllo effettuato dalla competente sede INPS.

Cordiali saluti.

Il Segretario Provinciale
Stefania Belgini